

F) MAGLIERIA

415. Clausole speciali.

Con la clausola "salvo approvazione della Casa", di solito apposto nella copia commissione, si intende che il contratto acquista validità con la conferma dell'ordine da parte del venditore.

416. Unità di base di contrattazione.

Per le vendite a peso l'unità di base di contrattazione è il chilogrammo.

Normalmente le vendite vengono effettuate a capo o a numero.

417. Consegna.

La consegna può essere eseguita ripartitamente secondo le modalità di contratto, oppure "a disporre", e cioè con riserva del compratore di stabilire la data della consegna ripartita entro la stagione, oppure a data fissa.

418. Tolleranza.

Sui dati tecnici, peso e dimensioni del capo, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.

419. Ricevimento.

Per la consegna a termine, il venditore ha diritto a una tolleranza di 10 giorni.

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna da parte del venditore per causa di forza maggiore, il compratore ha l'obbligo di ritirare la merce purché gli pervenga entro 45 giorni successivi alla data di consegna indicata nell'ordine.

420. Difetti.

I difetti più evidenti che possono causare "resi" di merce per le maglierie esterne sono: smagliature, barrature, nodi, peeling, rammenti, differenze di misure, tonalità diverse di colore.

421. Risoluzione.

Trascorsi i termini di cui all'art. 419 senza che il venditore abbia adempiuto ai suoi obblighi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni causati dalla mancata consegna.

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, senza che il compratore abbia effettuato il pagamento, il venditore ha diritto di sospendere tutte le spedizioni, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute.

Ha pure diritto di risolvere non solo l'ordine a cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche gli altri ordini eventualmente in corso o non ancora iniziati, e di rivalersi dei danni nei confronti del compratore moroso che, diffidatone con lettera raccomandata, fax o e-mail, non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di questa, a coprire lo scaduto.

422. Rinvio.

Per la maglieria valgono inoltre gli usi di cui al seguente Capitolo X, lettera a), di questo Titolo V.